

Corso di alta formazione

«CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI»

Latina

28 maggio 2019

MODULO 3 – SEZIONE A:

FOCUS SU:

- ***La fase di PROGRAMMAZIONE: contenuti dei programmi alla luce del Decreto del MITT sugli schemi di programmi lavori, beni e servizi;***
- ***La fase di PROGETTAZIONE: la progettazione interna e quella esterna.***
- ***Le specifiche tecniche e i criteri ambientali minimi (CAM).***
- ***La DETERMINA A CONTRATTARE: natura giuridica e contenuti***
- ***La disciplina a favore delle piccole-medie imprese: il frazionamento in LOTTI funzionali e l'obbligo di motivare il mancato frazionamento.***
- ***Le CLAUSOLE SOCIALI e le condizioni particolari di esecuzione.***

L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI:

- 1) 28 marzo 2014, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le direttive n. 2014/24/UE sugli APPALTI pubblici nei settori ordinari;
n. 2014/25/UE sugli APPALTI pubblici nei settori speciali;
n. 2014/23/UE sulle CONCESSIONI.**

- 2) le direttive sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. A partire da tale data, gli Stati membri hanno avuto 24 mesi per trasporre le disposizioni delle nuove norme nel diritto nazionale.**

- 3) Legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 per l'attuazione delle direttive UE;**

- 4) D.LGS. n. 50 del 18 aprile 2016: Nuovo Codice degli appalti pubblici, pubblicato sulla GURI del 19 de entrato in vigore il 20 aprile;**

LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:

- 5) D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017: cd Decreto «correttivo» - ha modificato 130 articoli su 217;**
- 6) D. l. n. 50 del 24 aprile 2017 (convertito in l. 96/2017): cd «Manovrina» - sui poteri impugnatori dell'ANAC;**
- 7) D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018 (convertito in l. 12/2019) : cd decreto «semplificazioni» - in materia di grave illecito professionale;**
- 8) L. n. 62 del 31 dicembre 2018 : cd «legge di bilancio 2019» - in materia di procedure negoziate;**
- 9) Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd Decreto «SBLOCCACANTIERI»)**
- 10) Legge di conversione del D.l. 32/2019 (da adottare entro il 17 giugno p.v.)**

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL CODICE 50:

NATURA:

- 1. I decreti ministeriali (D.M. O DPCM)**
- 2. Linee guida ANAC vincolanti (a carattere vincolante erga omnes)**
- 3. Linee guida ANAC non vincolanti (indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore)**

(viene meno il REGOLAMENTO ESECUTIVO ED ATTUATIVO, in favore di un sistema basato sulla SOFT-LAW di matrice anglosassone)

TOTALE:

Su circa 64/65 provvedimenti attuativi, a distanza di 3 anni, emanati circa 1/3 (molti dei quali hanno bisogno di ulteriori aggiornamenti alla luce delle ripetute modifiche normative intervenute)

I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DI INTERESSE:

- **DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».**
- **Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;**
- **Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici**
- **DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14 sulla programmazione**
- **Linee guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”**

***I DUBBI DEL LEGISLATORE NEGLI ULTIMI ANNI
(ANCHE IN FASE DI CONVERSIONE DEL «DL SBLOCACANTIERI»)***

Regolamento SI Regolamento NO

Soft law SI Soft law NO

Oepv SI Oepv NO

Appalto integrato SI Appalto integrato NO

Negoziata SI Negoziata NO

Subappalto SI Subappalto NO

Commissari esterni SI Commissari esterni NO

- ***E GLI OPERATORI DEL SETTORE?.....***

IL DL SBLOCCACANTIERI: SI TORNA AL REGOLAMENTO «NON UNICO»:

Regime transitorio

Le linee guida e i decreti adottati indicati rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento (art. 216, comma 27 octies)

Gli altri provvedimenti già adottati o ancora da adottare previsti all'interno del vigente Codice dei contratti pubblici resteranno in vigore, anche, successivamente all'entrata in vigore del nuovo "Regolamento unico".

Criticità

La previsione normativa cristallizza i contenuti delle Linee guida (che saranno sostituite dal nuovo Regolamento) e non consente all'Autorità di apportare modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché – in parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento

Ad esempio linee guida n. 4/2016, non più attuali rispetto all'art. 36 del Codice, modificato dal d.l. 32/2019, ma in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 27-octies.

Vale anche per linee guida n. 3 sul Rup, interessate dalla procedura di infrazione sotto il profilo dei ritardati pagamenti.

IL DL SBLOCCACANTIERI: SI TORNA AL REGOLAMENTO «NON UNICO»:

Il nuovo Regolamento sostituirà i seguenti provvedimenti attuativi del Codice (DECRETI):

- *DECRETO MIT che definisce **I LIVELLI E I CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE** nei tre livelli progettuali, nonché il contenuto minimo del quadro esigenziale della stazione appaltante (art. 23, co 3)*
- *DECRETO MIT che definisce i requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 24, co. 2);*
- *DECRETO MIT su sistema di qualificazione degli operatori economici nei lavori, nonché i casi e le modalità di avvalimento (art. 83, co 2)*
- *DECRETO MIT su SIOS e requisiti di qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 89, co. 11);*
- *DECRETO MIT che definisce modalità e casi del collaudo, nonché i casi in cui possibile certificato di regolare esecuzione (art. 102, co 8);*
- *DECRETO MIT che individua modalità e tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori ed il direttore dell'esecuzione effettuano la propria attività (art. 111, co. 1 e 2);*
- *DECRETO MIT che definisce requisiti dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori sui beni culturali, nonché i livelli, contenuti della progettazione e collaudo beni culturali (artt. 146 co. 4, 147 co. 1 e 2, 150 co.2).*

IL DL SBLOCCACANTIERI: SI TORNA AL REGOLAMENTO «NON UNICO»:

Il nuovo Regolamento sostituirà i seguenti provvedimenti attuativi del Codice (linee guida):

- *LINEE GUIDA ANAC che prevedono la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del rup, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità (art. 31, co. 5);*
- *LINEE GUIDA ANAC che regolano modalità relative alle procedure relative ai contratti sotto-soglia, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7);*
- *LINEE GUIDA ANAC su funzionamento degli organismi di attestazione – SOA - (art. 84, co 8)*
- *LINEE GUIDA ANAC sul sistema di qualificazione del contraente generale (art. 197, co 4).*

IL DL SBLOCCACANTIERI:

Resteranno in vigore, dopo il regolamento,

- 37 decreti ministeriali

- 12 linee guida (7 emanate e 5 da emanare)

**REGOLAMENTO NON UNICO PROVVEDIMENTO
ATTUATIVO DEL CODICE**

PROGRAMMAZIONE (ART. 21)

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano

- 1) il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.**
- 2) il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e l'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi**

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

*Tali previsioni non si applicano alla pianificazione delle **attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza** (art, 21 comma 8bis, post d.lgs. 56/2017).*

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER I LAVORI:

- ***Programma triennale dei lavori pubblici (art. 21, co 3):***

- 1) contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o **superiore a 100.000** euro
- 2) individua anche i **lavori complessi** e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di **concessione o di partenariato pubblico privato**;
- 3) sono inserite anche **le opere pubbliche incompiute** ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative (quali, a d esempio, riutilizzo, ridimensionamento, cessione, vendita o demolizione)

- ***Elenco annuale dei lavori:***

È l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, **da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso**, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei **mezzi finanziari** stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Livelli minimi di progettazione richiesti :

1. Al fini dell'inserimento nel **programma triennale**,
 - le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il **documento di fattibilità delle alternative progettuali (23, co 5)**.
 - Un lavoro può essere inserito **nel programma triennale** dei lavori pubblici **limitatamente ad uno o più lotti funzionali**, purché **con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali**, ovvero il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro (art. 9, DECRETO MIT n. 14/2018).

DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI:

Cos'è?

Il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico (art. 3, lett. ggggg-quater):

Quando è previsto? (Dopo DL SBLOCCACANTIERI)

***Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35** anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, **il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità** delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3.*

***Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere** la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali **anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35** (art. 23, comma 5)*

Livelli minimi di progettazione richiesti :

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale

- **di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro**, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**.
- **di uno o più lotti funzionali**, le amministrazioni approvano preventivamente il **progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro**, se trattasi di **lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro**, e il **documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro**, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo **inferiore a 1 milione di euro**, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro (art. 10, DECRETO MIT n. 14/2018 – da coordinare con novità DL BLOCCASCANTIERI).

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER SERVIZI e FORNITURE

- ***Programma biennale degli acquisti di beni e forniture :***

Documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta (art. 3, lett. gggg e ss)

- contiene gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o **superiore a 40.000,00 euro;**
- per acquisti di beni e servizi di **importo superiore ad 1 mln di euro,** le PA comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco da inserire nel programma biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, istituito con DPCM 14 novembre 2014 (art. 9, co 2, d.l. n.66/2014) - Minist. Eco e Fin, Pres. Consiglio Ministri e rappresentati soggetti aggregatori di cui alla Delibera ANAC n. 31 del 17 gennaio 2018.

- ***Elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi :***

l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso

LA PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI: I CONTENUTI

(art. 21, comma 8)

CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata **sono definiti:***

- a) le **modalità di aggiornamento** dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli **ordini di priorità**, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il **completamento delle opere incompiute**;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le **informazioni minime** che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le **modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza** ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

In attuazione art. 21, comma 8, MIT ha emanato DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14, recante

«Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali».

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14: I CONTENUTI

Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti, adottano il **PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi **elenchi annuali**, inserendo nelle schede-tipo le seguenti informazioni:

- Quadro delle **risorse necessarie** alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento (**Scheda A**);
- Elenco delle opere pubbliche **incompiute** (**Scheda B**);
- **Elenco degli immobili** disponibili che possono essere oggetto di cessione come fonti di finanziamento (art. 21, co 5, Codice) e cessione in cambio di opere (art. 191), ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta (**Scheda C**);
- **Elenco dei lavori** del programma con indicazione degli **elementi essenziali** per la loro individuazione (**Scheda D**);
- **Lavori che compongono l'elenco annuale**, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione (**Scheda E**);
- Elenco dei **lavori** presenti nel precedente elenco annuale **non riproposti** nell'aggiornamento ovvero per i quali **si è rinunciato all'attuazione** (**Scheda F**)

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14: Lavori

Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma è individuato univocamente dal **CUI – codice unico di intervento - attribuito in occasione del primo inserimento nel programma.**

Per ogni lavoro o lotto funzionale è altresì indicato **il CUP**, tranne i casi di manutenzione ordinaria.

Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

Per ciascuno, nel programma triennale è riportato **l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione**, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso.

Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato **l'importo complessivo del relativo quadro economico.**

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14:

I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma, costituiscono l'**ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI**.

Sono inclusi in tale elenco i lavori che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi previsti dal Codice (art. 21, co 3) e dal decreto 14/2018;
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14:

Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la **PRIORITÀ** dei lavori valutata su tre livelli:

- 1) massima,
- 2) media e
- 3) minima.

Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come **PRIORITARI**:

- i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali,
- di completamento delle opere incompiute,
- di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente,
- i progetti definitivi o esecutivi già approvati,
- i lavori cofinanziati con fondi europei,
- nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14:

Tra questi, sono da ritenersi di **PRIORITÀ MASSIMA**

- i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali,
- e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.

Sono fatti salvi i **lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi**, nonché le modifiche dipendenti da **sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari** ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14: CHI e COME SI PROGRAMMA?

Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, **la struttura e il soggetto REFERENTE per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici** (di norma, è individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP - banca dati delle amministrazioni pubbliche) salvo diversa scelta dell'amministrazione.

Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite **dai RUP** ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione

Il programma triennale **è redatto ogni anno**, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

Sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici **proposto** dal referente responsabile del programma.

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14:CHI e COME SI PROGRAMMA?

- Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono **pubblicati** sul profilo del committente.
- **L'approvazione definitiva** del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi **trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni**, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, **entro sessanta giorni dalla pubblicazione**
- Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato **procedono all'aggiornamento del programma triennale** dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale
- I programmi triennali di lavori pubblici **sono modificabili nel corso dell'anno**, previa apposita approvazione dell'organo competente
- Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
- Un lavoro **non inserito** nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un **autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari**

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14: PROGRAMMAZIONE BIENNALE FORNITURE E SERVIZI

Le informazioni da inserire negli schemi tipo sono:

- **Quadro delle risorse necessarie** alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità, con l'indicazione della specifica fonte di finanziamento (non è chiaro se a tali fini la norma imponga che, per la realizzazione degli interventi programmati, sia stata già acquisita una vera e propria prenotazione di impegno a carico del bilancio o se sia invece sufficiente una mera previsione di massima, non collegata a specifici impegni contabili) (**Scheda A**):
- **Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali** per la loro individuazione (nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro, riportandone il relativo CUP, sempre obbligatorio in caso di appalto di lavori) - **Scheda B**.
- **Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale ma non riproposti** nella programmazione successiva (**Scheda C**)

Ogni appalto di forniture e servizi riportato nel programma è individuato univocamente dal codice unico di intervento (CUI), che viene attribuito in occasione del primo inserimento nel programma (art. 6, comma 5 ed art. 2, comma 1, lett. c).

In aggiunta al CUI, dovrà essere riportato anche il CUP, che identifica ogni progetto di investimento pubblico. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

Che cos'è il CUP?

Il Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

***La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "SPESA PER LO SVILUPPO"**, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private.*

I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

- **lavori pubblici**
- *incentivi a favore di attività produttive,*
- *contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,*
- **acquisto o realizzazione di servizi** (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),
- **acquisto di beni finalizzato allo sviluppo**,
- *sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.*

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) 2014-2020 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.

Da non confondere con il CIG (codice identificativo di gara)

È un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell'ANAC richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara.

Deve essere utilizzato per tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall'importo dell'appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata.

Consente di ricondurre di ricondurre tutti i pagamenti per le prestazioni comprese nei subcontratti rientranti nella filiera al contratto stipulato dalla stazione appaltante con l'appaltatore

È unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, diverse denominazioni. Si tratta di:

CIG Semplificato (detto anche Smart CIG);

CIG Padre;

CIG Derivato o Figlio;

CIG Master .

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14: Programmazione biennale Forniture e Servizi

Il programma biennale, inoltre, dovrà riportare **l'ordine di priorità degli acquisti di forniture e servizi** e, nell'ambito della definizione dei predetti ordini di priorità, le amministrazioni individuano come **NECESSARIAMENTE PRIORITARI** i servizi e le forniture che:

- siano necessari in conseguenza di calamità naturali;
- siano finalizzati a garantire gli interessi pubblici primari;
- costituiscano acquisti aggiuntivi per il completamento di precedenti forniture o servizi;
- siano cofinanziati con fondi europei;
- per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14: Programmazione biennale Forniture e Servizi

I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi **sono modificabili nel corso dell'anno**, previa apposita approvazione dell'organo competente, qualora tali modifiche riguardino:

- la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale;
- l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale;
- la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14: Modalità di redazione Programmazione biennale Forniture e Servizi:

- **il programma dovrà essere predisposto ogni anno scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati**, nei quali, tuttavia, non andranno riproposte le acquisizioni di beni e servizi per le quali la **procedura di affidamento sia stata nel frattempo avviata.**
- Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma potranno essere realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

DECRETO MIT 16 gennaio 2018 , n. 14: LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

IL RACCORDO CON LE CENTRALI DI COMMITTENZA

Negli elenchi annuali le amministrazioni debbono indicare l'obbligo – ove normativamente imposto – oppure l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento. Tale indicazione deve essere formulata, in particolare:

- previa consultazione della pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza (l'ordinamento non prevede, tuttavia, per i soggetti obbligati a ricorrere alle centrali di committenza, l'obbligo di preventivo raccordo con l'attività di pianificazione da parte delle centrali stesse);
- previa acquisizione del preventivo assenso della centrale di committenza;
- previa verifica della capienza della convenzione quadro per il soddisfacimento del proprio fabbisogno (art. 8, comma 1).

L'indizione dell'appalto diventa quindi subordinato al preventivo assenso della centrale di committenza.

IL RUP (art. 32, co 1)

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano:

- nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi degli acquisti e dei lavori pubblici,
- ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione,

un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

La sostituzione del RUP individuato nella programmazione non comporta modifiche alla stessa

FUNZIONI DEL RUP (art. 31, co 4, e Linee guida ANAC n. 3)

- **Nella fase antecedente alla programmazione**, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del **quadro esigenziale**.

*«**quadro esigenziale**», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione **in fase antecedente alla programmazione dell'intervento** e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare **gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività** posti a base dell'intervento, le specifiche **esigenze qualitative e quantitative** che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati (art. 3, co 1, lett. ggggg-nonies)*

- **Nella fase di programmazione**, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del **programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali**, anche per la preparazione di **ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici** e dell'avviso di preinformazione.

➤ Nella fase della progettazione dei lavori

1. fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli **obiettivi generali** da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle **esigenze e ai bisogni** da soddisfare, **fissando i limiti finanziari** da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del **documento di fattibilità delle alternative progettuali** e del **capitolato prestazionale**

«**Capitolo prestazionale**» documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare

2. verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;
3. in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

...segue...

Nella fase di progettazione dei lavori,

- coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, **il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili**

Livelli di Progettazione (Art. 23)

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo TRE LIVELLI DI SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI TECNICI, in

- 1. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (ex progetto preliminare),***
- 2. PROGETTO DEFINITIVO E***
- 3. PROGETTO ESECUTIVO***

Progettazione: gli obiettivi (Art. 23)

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;*
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;*
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;*
- d) un limitato consumo del suolo;*
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;*
- f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;*
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;*
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (cfr. **BIM**);*
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;*
- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.*

I CONTENUTI DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, nonché viene determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.

DM SUI CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE (ART. 23, COMMA 3)

REGIME TRANSITORIO (art. 216, comma 4)

*Fino all'entrata in vigore del decreto, si applicano gli articoli **dal 14 al 43** (Parte II - Titolo II - Capo I - Progettazione e verifica del progetto) e gli articoli dal **239 al 247** (Parte II - Titolo XI - Capi I e II - Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale) del Regolamento n. 207/2010.*

(assente formula «in quanto compatibili», prevista, ad esempio, per regime transitorio in attesa adozione DM su qualificazione operatorie economici – 216, co 14)

STATO DELL'ARTE:

Dopo il parere del Consiglio di Stato n. 22 del 10 gennaio 2017, il Parere della Conferenza n. 121/CU del 5 ottobre 2017 e l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori nell'adunanza del 25 maggio 2018, ad oggi si è in attesa del testo definitivo.

IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (art. 23, co 5):

- Individua, tra più soluzioni, quella che presenta il **miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività**, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
- il progettista sviluppa, **nel rispetto del quadro esigenziale**, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui sopra, nonché gli **elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche** dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto del MIT sui livelli di progettazione, ivi compresa **la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali**.
- «**quadro esigenziale**», il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione **in fase antecedente alla programmazione dell'intervento** e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare **gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività** posti a base dell'intervento, le specifiche **esigenze qualitative e quantitative** che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati (art. 3, co 1, lett. ggggg-nonies)

IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (art. 23, co 5):

- È redatto **sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;**
- deve, altresì, ricomprendere le **valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;**
- indica, inoltre, **le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale** la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché **i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto del MIT, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.**

IL PROGETTO DEFINITIVO:

- *individua **compiutamente i lavori da realizzare**, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità;*
- *contiene, altresì, **tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni**,*
- *nonché la **quantificazione definitiva del limite di spesa** per la realizzazione e del relativo **cronoprogramma**, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.*

IL PROGETTO ESECUTIVO, redatto in conformità al progetto definitivo,

- *determina **in ogni dettaglio** i lavori da realizzare, il **relativo costo** previsto, il **cronoprogramma** coerente con quello del progetto definitivo,*
- *e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che **ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo**.*
- *deve essere, altresì, corredato da **apposito piano di manutenzione dell'opera** e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.*

Coerenza tra i diversi livelli di progettazione:

- ***Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento.***
- ***In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza.***
- ***In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprensca, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.***
- ***La coerenza tra le varie fasi della progettazione viene verificata in contraddittorio con il progettista (articolo 26, comma 3).***

BIM - BUILDING INFORMATION MODELING (art. 23, co 13)

*Le stazioni appaltanti possono richiedere **per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi**, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di **modellazione per l'edilizia e le infrastrutture**.*

*È un metodo **di progettazione collaborativo** in quanto consente di integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione. La progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, energetica e gestionale sono inglobate in un unico modello.*

Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.

*L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto **soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato**. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38 (**sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti – ancora inattuato**).*

*Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti le **modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi** presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.*

DECRETO MIT NUMERO 560 DEL 1 dicembre 2017

L'obbligo all'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre:

- *dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro,*
- *dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni,*
- *dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni,*
- *dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni,*
- *dal 2023 per le opere oltre 1 milione,*
- *dal 2025 per tutte le nuove opere.*

*Le stazioni appaltanti dovranno adottare un **piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware** e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.*

La Progettazione: INTERNA alla PA (art. 24)

Le prestazioni relative alla **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori**, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici **sono espletate**:

- a) dagli **uffici tecnici delle stazioni appaltanti**;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica **possono costituire**;
- c) dagli **organismi di altre pubbliche amministrazioni** di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

NOVITÀ DEL DL SBLOCCACANTIERI: Incentivo del 2% anche alla progettazione

Al nuovo comma 2 dell'articolo 113 del codice vengono aggiunte una serie di attività destinatarie dell'incentivo del 2% - modulato sull'importo del contratto - fino ad oggi escluse:

- **LA PROGETTAZIONE;**
- *il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori;*
- *la verifica preventiva della progettazione.*

(in aggiunta all'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, direttore dei lavori, direzione dell'esecuzione, e collaudo e verifica della conformità)

La Progettazione: ESTERNA alla PA (art. 24)

Progettazione può essere espletata anche *dagli operatori economici che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria* (art. 46 Codice):

- a)** *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura (i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti)*
- b)** *le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali*
- c)** *società di ingegneria*
- d)** *prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi*
- e)** *raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);*
- f)** *i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria*

Come si affida la progettazione all'esterno? (art. 31, co 8).

*Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, **vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)** –*

I PROGETTISTI ESTERNI: LIMITI

L'affidatario **non può avvalersi del subappalto**, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista (art. 31, co 8).

Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara **non possono essere affidatari degli appalti nonché degli eventuali subappalti o cottimi**, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione (24, co 7).

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi **non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato**, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, all'affidatario di incarichi di progettazione.

Tali divieti sono **estesi ai dipendenti dell'affidatario** dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

I PROGETTISTI ESTERNI: LIMITI AI DIVIETI

*Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che **l'esperienza acquisita** nell'espletamento degli incarichi di progettazione **non è tale da determinare un vantaggio** che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.*

*Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle **concessioni di lavori pubblici** a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione **(novità DL SBLOCCACANTIERI)***

Verifica della Progettazione (art. 26)

Quando ha luogo?

La verifica ha luogo **prima dell'inizio delle procedure di affidamento**; nei casi in cui è consentito **l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione**, la verifica della **progettazione redatta dall'aggiudicatario** ha luogo **prima dell'inizio dei lavori**.

Cosa accerta?

1. *la completezza della progettazione;*
2. *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
3. *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
4. *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
5. *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
6. *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
7. *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*
8. *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
9. *la manutenibilità delle opere, ove richiesta.*

L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria dagli operatori economici che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;

c) per i lavori di importo pari e superiore ad 1 milione di euro e fino a soglia comunitaria, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento – tale attività rimane incompatibile con quella di progettazione che il rup può svolgere fino ad 1,5 milioni di euro (linee guida n. 3) .

LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO (art. 26, co 8)

- *è l'atto formale che riporta gli **esiti della verifica** del progetto posto a base di gara .*
- *è **sottoscritta dal responsabile del procedimento** e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.*
- *Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli **estremi dell'avvenuta validazione** del progetto posto a base di gara.*
- *Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il **progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.***

PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA INTERVENTI DI MANUTENZIONE

PRE-DL «SBLOCCACANTIERI»

Art. 23, comma 3 bis, introdotto da D.lgs. 56/2017 – Decreto «correttivo»

*Con Decreto del **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata) è disciplinata una **progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ORDINARIA fino a un importo di 2.500.000 Euro.***

Stato iter:

Schema di decreto, adottato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è stato trasmesso alla Conferenza unificata in data 4 maggio 2018.

PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA INTERVENTI DI MANUTENZIONE

PRE-DL «SBLOCCACANTIERI»

Regime transitorio (art. 216, co 4 come modificato da D.lgs 56/2017)

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POSSONO ESSERE AFFIDATI, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del PROGETTO DEFINITIVO costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'ESECUZIONE dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA INTERVENTI DI MANUTENZIONE

POST - DL SBLOCCACANTIERI: Il comma 3-bis è stato sostituito.

I contratti di lavori di manutenzione ORDINARIA e STRAORDINARIA, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, **sulla base del progetto definitivo** costituito

almeno da una relazione generale,

dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,

dal **computo metrico-estimativo**,

dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA INTERVENTI DI MANUTENZIONE

POST - DL SBLOCCACANTIERI: PRINCIPALI NOVITÀ:

- *Introdotta a regime la possibilità di affidare tali lavori sulla base di un progetto definitivo « alleggerito»*
- *Tale possibilità vale anche per i lavori di manutenzione straordinaria;*
- *non più limite dei 2,5 milioni di importo per ricorrere alla progettazione semplificata*

LE NOVITÀ DEL DL SBLOCCACANTIERI: RITORNO ALL'APPALTO INTEGRATO IN VIA TRANSITORIA

FASE 1) NUOVO CODICE dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016), all' art. 59, comma 1, ha vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd **divieto di appalto integrato) ad esclusione dei casi di**

- **affidamento a contraente generale**
- **finanza di progetto**
- **affidamento in concessione**
- **partenariato pubblico-privato**
- **contratto di disponibilità**

Divieto non si applica, in ogni caso, ai settori speciali (art. 59 non viene richiamata dagli art. 114, 122 e 133 del Codice)

LE NOVITÀ DEL DL SBLOCCACANTIERI: RITORNO ALL'APPALTO INTEGRATO IN VIA TRANSITORIA

FASE 2) DECRETO «CORRETTIVO» (D.lgs. 56/2017) ha introdotte nuove deroghe al divieto di appalto integrato:

- *in caso di locazione finanziaria;*
- *nei casi in cui **L'ELEMENTO TECNOLOGICO O INNOVATIVO DELLE OPERE SIA NETTAMENTE PREVALENTE RISPETTO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**, con obbligo di dare adeguata motivazione*
- *per progetti definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Codice (20 aprile 2016), a condizione che vengano appaltanti entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (art. 216, comma 4 bis) – **in via transitoria**.*
- *possibilità di appalto su progetto definitivo per lavori sui **beni culturali** (art. 147, comma 4): solo « di regola» affidamento sulla base del progetto esecutivo*

LE NOVITÀ DEL DL SBLOCCACANTIERI: RITORNO ALL'APPALTO INTEGRATO IN VIA TRANSITORIA

Fase 3) IL DL SBLOCCACANTIERI:

prevede la possibilità di procedere con appalto integrato per tutti gli interventi i cui progetti definitivi siano approvati dall'Organo competente entro il 31 dicembre 2020 e con pubblicazione del bando di gara entro i successivi 12 mesi dall'avvenuta approvazione (art. 216, comma 4-bis)

*Il nuovo comma 1-quater dell'articolo 59 del codice prevede che in caso di appalto integrato con progetto eseguito da soggetti esterni all'appaltatore, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la **corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione** che devono essere indicati espressamente in sede di offerta.*

«Appalti Verdi»: le politiche europee

-LIBRO VERDE SUGLI APPALTI PUBBLICI NELL'UE (1996): la Commissione ha introdotto uno strumento di politica ambientale volontario, **il GPP**, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a **ridotto impatto ambientale**, attraverso la leva della domanda pubblica.

Il termine **“appalti verdi”** o **“Green Public Procurement”** indica l'insieme degli strumenti giuridici volti a promuovere la **graduale integrazione degli interessi ambientali nella disciplina legislativa degli appalti pubblici**, in particolare, ricercando e selezionando le soluzioni che hanno il **minore impatto possibile sull'ambiente** lungo l'intero **ciclo di vita** dei prodotti.

- **Linee Guida per la redazione dei Piani d'Azione Nazionali per il GPP (2005) e Criteri Ambientali comuni europei**
 - **oggi, i PAN GPP si adottano in tutta Europa.**
-

«Appalti Verdi»: in ITALIA

- L'Italia ha adottato un «**Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione**» - c.d. **PAN GPP** - con **decreto** del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile del **2008** (revisionato con Dm del 10 aprile **2013**).

In particolare, il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, **identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali** e i volumi di spesa, su cui definire i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM).

- **D.M. di adozione dei Criteri Ambientali Minimi dal 2011 in poi;**

- **D.M. 6 giugno 2012 - Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici** (diritto al lavoro dignitoso, parità di genere, inclusione sociale di persone svantaggiate o minoranze, accessibilità disabili, protezione dei diritti umani lungo le catene di fornitura, ecc.)

GLI APPALTI VERDI NEL NUOVO CODICE

Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

Art. 68 (Specifiche tecniche)

Art. 69 (Etichettature)

Art. 71 (Bandi di gara)

Art. 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)

Art. 87 (Certificazione delle qualità ambientali)

Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Art. 96 (Costi del ciclo di vita)

Art. 103 (Garanzie Definitive)

Art. 144 (Servizi di ristorazione)

Art. 213 (Autorità Nazionale anticorruzione)

I CAM dopo il decreto «CORRETTIVO» (D.lgs. 56/2017): Art 34

- Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» **attraverso l'inserimento**, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **SPECIFICHE TECNICHE** e delle **CLAUSOLE CONTRATTUALI** contenute **nei CAM adottati con decreto del Ministero Ambiente**.
- I CAM – in particolare i **CRITERI PREMIANTI** - sono tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

I CAM dopo il decreto «CORRETTIVO» (D.lgs. 56/2017): Art 34

- Ad oggi, l'obbligo si applica agli
 1. **AFFIDAMENTI DI QUALUNQUE IMPORTO E**
 2. Anche ai contratti **SOTTOSOGLIA** (art. 36 richiama l'applicazione dell'art.34)
 3. **PER IL 100% DEL VALORE A BASE D'ASTA**
- Nel caso di appalto per **interventi di ristrutturazione**, inclusi quelli comportanti **demolizione e ricostruzione**, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, **PER QUANTO POSSIBILE**, in funzione della **tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare**, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente

I CAM dopo il decreto «CORRETTIVO» (D.lgs. 56/2017)

- **Art. 71 (Bandi di gara)**

Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. **CONTENGONO ALTRESÌ I CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 34**. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Il nuovo codice conferma l'impostazione introdotta dalla legge 221/2015 (c.d. green economy o collegato ambientale), prevedendo che, ai sensi dell'articolo 71 del Codice appalti, i **bandi di gara devono contenere i criteri ambientali minimi, di cui all'articolo 34**.

I CAM dopo il decreto «CORRETTIVO» (D.lgs. 56/2017)

Art. 213, comma 9 (Autorità Nazionale anticorruzione)

*La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a **monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi** di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e **il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione** per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione*

I CAM dopo il decreto «CORRETTIVO» (D.lgs. 56/2017): Art 34

- 4 livelli di incidenza dei criteri ambientali minimi:
 1. **Criteri di selezione dei candidati**
 2. **Specifiche tecniche** (criteri minimi in fase di progettazione)
 3. **Criteri premianti in sede di OEPV**
 4. **Condizioni di esecuzione** (clausole contrattuali)

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN EDILIZIA

*Con decreto del Ministero Ambiente **24/12/2015** - modificato con D.M. 24/05/2016 ed aggiornato con D.M. Ambiente 11 gennaio 2017 e poi con **D.M. Ambiente 11 ottobre 2017** - sono stati emanati i CAM per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.*

I CAM «EDILIZIA»: TIPOLOGIA DI APPALTO

- 1) Gara di appalto di **servizi di progettazione definitiva ed esecutiva** sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, **aggiudicata in base all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**;
- 2) Gara di appalto di lavori aggiudicata **in base all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**
- 3) Gara di appalto di lavori aggiudicata **con il criterio del prezzo più basso** (specifiche tecniche e condizioni contrattuali)

I CAM «EDILIZIA»: TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Trovano applicazione solo con riferimento alle attività, riferite sia ad edifici singoli sia in gruppi:

a) NUOVA COSTRUZIONE

B) RISTRUTTURAZIONE (di primo e secondo grado)

C) MANUTENZIONE (ordinarie e straordinarie)

Per altre tipologia di interventi (quale RESTAURO) non sono obbligatori – vedi Chiarimenti sui CAM del MINISTERO (Versione 15.11.2018). Si invitano comunque le stazioni appaltanti a tenerli in considerazione per quanto possibile in base al tipo di progetto.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Per interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, **per quanto possibile**, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di **ADEGUATI CRITERI** definiti dal Ministero dell' Ambiente

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Cosa succede in attesa dell'adozione da parte del Ministero di «**Adeguati Criteri**»?

Due opzioni:

- 1) I CAM non sono allo stato operativi in quanto mancano gli «adeguati criteri» in relazione alla tipologia di intervento e alla localizzazione;
- 2) occorre comunque effettuare un'applicazione «orientata» dei CAM

Nel caso quindi di qualificazione in termini di ristrutturazione edilizia, la valutazione preliminare richiesta al progettista potrebbe dare conto, sulla scorta delle circostanze concrete e su un piano tecnico, le ragioni connesse alla tipologia di intervento e alla localizzazione dell'opera che possono ragionevolmente portare ad una mitigazione dell'applicazione integrale dei CAM. Ciò, sempre a condizione che sia tecnicamente possibile.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE NELLE ZTO

Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, per le tipologie di intervento riguardanti gli interventi ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, **potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste da decreto CAM**

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA A: parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi;

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A e a prevalente destinazione residenziale

I CAM EDILIZA : STRUTTURA

(D.M. Ambiente 24/12/2015 modificato con D.M. Ambiente 24/05/2016 ed aggiornato con D.M. Ambiente 11 ottobre 2017)

- 1) Indicazione per le stazioni appaltanti**
- 2) Criteri di selezione dei candidati**
- 3) Specifiche tecniche (criteri minimi):**
- 4) Criteri premianti in sede di OEPV**
- 5) Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)**

Verifiche: mezzi di prova per dimostrare conformità

Premesse

- Le stazioni appaltanti **sono tenute** ad utilizzare, **per qualunque importo e per l'intero valore delle gare**, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel decreto.
- i criteri saranno oggetto di aggiornamento periodico.
- i «criteri» corrispondono ove possibile a caratteristiche e prestazioni ambientali **superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti**. Questo non esclude che esistano leggi regionali che prescrivono prestazioni ancor **meno impattanti** di quelle definite dai CAM che prevalgono;
- la presenza dei requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata fin dalla descrizione stessa dell'oggetto dell'appalto, **indicando anche il decreto ministeriale di approvazione dei criteri**.
- si demanda all'amministrazione l'esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto dei criteri in fase di esecuzione.

1) Indicazione generali per le stazioni appaltanti

- i «criteri» corrispondono ove possibile a caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti. Questo non esclude che esistano Leggi regionali che prescrivono prestazioni ancor meno impattanti di quelle definite dai CAM che prevalgono;
- I CAM non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi;
- sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei CAM, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato (da esplicitare nel bando).
- nei documenti di gara relativi ad appalti di lavori, la stazione appaltante dovrebbe definire un sistema di sanzioni;
- prima della definizione di appalti per nuove costruzioni, la stazione appaltante deve analizzare attentamente le proprie esigenze, valutando le eventuali alternative di recupero di edifici esistenti, in un'ottica di ciclo di vita;
- Progettazione degli interventi sia affidata a professionisti abilitati e iscritti in albi o registri professionali e che la diagnosi energetica sia affidata a professionisti certificati

Criteri di selezione dei candidati

Sono requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo da recare i minori danni possibili all'ambiente. Rilevanti ai fini della partecipazione.

1) Sistemi di gestione ambientale – appaltatore deve dimostrare capacità di applicare misure di gestione ambientale che arrechino, durante esecuzione, minor impatto possibile su ambiente.

Verifica (in alternativa)

- registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009)
- una certificazione secondo la Norma ISO 14001;
- certificato equivalente in materia, rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri;
- altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale.

Criteri di selezione dei candidati

2) Diritti umani e condizioni di lavoro: appaltatore deve dimostrare rispetto dei principi di responsabilità sociale.

Verifica

- certificazione SA 8000:2014 o equivalente
- in alternativa, dimostrare di aver dato seguito Linea Guida «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (D.M. 6 giugno 2012)
- in aggiunta, adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01 idonee a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e lo sfruttamento del lavoro

Specifiche tecniche (criteri minimi):

Come definite dall'art. 68 del D.lgs. 50/2016, “definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi

(OBBLIGATORIE a partire dal progetto di fattibilità tecnico economica e successivi livelli di progettazione)

- **Specifiche tecniche per gruppi di edifici (criteri di tipo urbanistico)**
- **Specifiche tecniche per l'edificio**
- **Specifiche tecniche per i materiali da costruzione e i componenti edilizi**
- **Specifiche tecniche per il cantiere**

Criteri premianti in sede di OEPV (Facoltativi)

Linea guida n°2, di attuazione nel D.Lgs. 50/2016, relative all'OEPV viene specificato che ***“i criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti”***.

- **Capacità tecnica dei progettisti**
- **Miglioramento prestazionale del progetto**
- **Sistema di monitoraggio dei consumi energetici**
- **Materiali rinnovabili**
- **Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione**

Criteria premianti in sede di OEPV (Facoltativi)

- **Capacità tecnica dei progettisti**

Può essere attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o da una struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista così accreditato

- **Miglioramento prestazionale del progetto**

Può essere attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri minimi previsti

- **Sistema di monitoraggio dei consumi energetici**

Può essere attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede l'installazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, connesso al sistema per la gestione integrata di tutte le funzioni tecnologiche dell'edificio (building energy management system-BEMS)

Criteria premianti in sede di OEPV (Facoltativi)

- **Materiali rinnovabili**

Può essere attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio escluse le strutture portanti. Il punteggio sarà di tipo progressivo e prevedrà almeno tre diverse soglie, correlate alla percentuale in peso, uguale o superiore al 20%.

- **Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione**

Può essere attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede a l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati.

- **Bilancio materico**

Viene attribuito un punteggio premiante pari a «5» per la redazione di un bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione dei manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando

Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)

forniscono indicazioni per dare esecuzione all'affidamento o alla fornitura nel modo migliore dal punto di vista ambientale.
(sono OBBLIGATORIE nel progetto esecutivo e poi nell'appalto di esecuzione)

- **Varianti migliorative**

Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato

- **Clausola sociale**

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)

- **Garanzie**

L'appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere.

- **Verifiche ispettive**

Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche

- **Olii lubrificanti**

L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.

CHIARIMENTI MINISTERO DELL'AMBIENTE SU DECRETO CAM (versione 15 novembre 2018)

*Il codice appalti, D.Lgs. n.50/2016 prevede all'art.71 che i bandi di gara contengano i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. All'art. 34 viene specificato al comma 1 che **le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vanno inserite integralmente nella documentazione di gara.***

I criteri premianti sono da tenere in considerazione. La stazione appaltante può quindi inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM **ma non ignorarli**

I criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, **sono fortemente consigliati** per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell'impresa o la corretta gestione del personale

I criteri sono stati elaborati solo per alcuni materiali

CHIARIMENTI MINISTERO DELL'AMBIENTE SU DECRETO CAM (versione 15.11.2018)

La stazione appaltante deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L'appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l'esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi

Il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara.

Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull'impresa senza fare alcuna verifica economica.

A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo.

CHIARIMENTI MINISTERO DELL'AMBIENTE SU DECRETO «CAM» (versione 15.11.2018)

Per le altre tipologie di intervento (quale il restauro) non nominate nel testo i CAM non sono obbligatori. Ovviamente vengono invitate le stazioni appaltanti a tenerli in considerazione per quanto possibile in base al tipo di progetto

I criteri sono stati elaborati solo per alcuni materiali. Ai fini dei CAM quindi per i materiali non citati non esiste alcuna prescrizione specifica, a meno che non vi siano obblighi derivanti da altre norme o regolamenti di livello locale.

Le “antinomie” del Codice sui Criteri Minimi Ambientali:

- 1) SOA come condizione necessaria ai fini della partecipazione;**
- 2) Valore premiante delle certificazioni in materia ambientale in sede di rilascio delle cauzioni provvisorie e definitive**
- 3) Introduzione di requisiti soggettivi in sede di OEPV**

SOA (condizione necessaria e sufficiente per partecipare)

Art. 84 D.lgs. 50/2016: *“i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC»*

Art. 60, del D.P.R. n. 207/2010 - applicabile in via transitoria, ai sensi all'art. 216, comma 14 del Codice - prevede espressamente che

- fatta salva l'ipotesi dei lavori di importo superiore ad euro 20.658.276, l'attestazione di qualificazione costituisce **“condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”**.

- il divieto per le stazioni appaltanti di **“richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento”**.

GARANZIE :

Artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, D.lgs. 50/2016 :

*Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, **per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)**, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o **del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.***

Natura premiante del possesso di certificazione di gestione ambientale e non come requisito di partecipazione (criterio di selezione)

Offerta Economicamente Più Vantaggiosa :

- i criteri di valutazione dell'offerta **non devono attenersi ai requisiti di partecipazione del concorrente**, ma “devono essere **concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate** dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante (Linee Guida ANAC n. 2 sull'OEPV)
- Da ultimo, **Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 17 gennaio 2018, n. 279**, ha ritenuto non legittimi i criteri di valutazione dell'offerta che includono, ai fini dell'attribuzione del punteggio, elementi attinenti alla capacità tecnica dell'impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati), anziché alla qualità dell'offerta.
- la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta può essere legittima solo nel caso in cui “**l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto ... possa[no] avere un'influenza significativa sul livello di esecuzione dell'appalto**”, ha precisato che **l'eventuale eccezione può riguardare solo gli appalti di servizi (e non quindi gli appalti di lavori).**

«Progetto già in CAM»

DELIBERA ANAC N. 222 DEL 1 marzo 2017

(Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall'Ance)

Le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell'offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM.

Le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo.

Confermato da **DELIBERA ANAC N. 422 del 12 aprile 2017**

Chiarimenti MATTM sui Criteri ambientali minimi

«Possibile avvalimento certificazione sistema di gestione ambientale»

Consiglio di Stato sez. V 27/7/2017 n. 3710 - confermata da Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2018, n. 2953 -

*«Quando oggetto dell' avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, **ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell'impresa che rimane in capo all'ausiliaria».***

In termini, anche *Cons. Stato, IV, 2 dicembre 2016, n. 5052* e *Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710*

«Soccorso istruttorio e Cam»

Art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 esclude dal soccorso istruttorio la carenza di **elementi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica**. Ciò potrebbe indurre a ritenere non applicabile la procedura di soccorso istruttorio a una dichiarazione considerata parte integrante dell'offerta tecnica.

TAR Sicilia-Catania, sent. 04/06/2018, n. 1137, deve essere ammesso l'espletamento della procedura di soccorso istruttorio al fine di acquisire la dichiarazione di impegno all'utilizzo di prodotti conformi ai criteri minimi ambientali (CAM).

*Ciò in quanto l'elemento omesso non attiene alle caratteristiche tecniche della prestazione, quali definite dal concorrente. L'elemento in questione si riduce all'impegno ad utilizzare prodotti con le caratteristiche indicate dalla Stazione appaltante, conformi alle previsioni del richiamato decreto ministeriale. **Tale impegno, se pure attinente alle caratteristiche tecniche dei prodotti, non incide sul contenuto dell'offerta tecnica predisposta dal concorrente**, che certamente non esclude di per sé l'utilizzo di prodotti CAM. L'acquisizione della dichiarazione in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione **non determina un mutamento dell'offerta tecnica, che rimane del tutto inalterata***

Fasi della procedura ad evidenza pubblica (art. 32):

- 1) **Determina a contrarre** : elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici;
- 2) **pubblicazione bando o avviso ovvero invio lettera di invito;**
- 3) **Proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione preliminare);**
- 4) **Aggiudicazione definitiva** (che non equivale ad accettazione dell'offerta);
- 5) **Aggiudicazione definitiva efficace** (dopo verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge)
- 6) **Stand Still period : sostanziale** (35 giorni da comunicazione provvedimento di aggiudicazione) e **processuale** (se ricorso con domanda cautelare nei 20 giorni successivi alla notifica e comunque fino a che vi è la pronuncia cautelare o di merito) – **termine sostanziale non vale in caso di negoziata fino a 200.000 euro (dopo D.L. Sbloccacantieri: prima 150.000 euro) per i lavori, e fino a soglia comunitaria per servizi e forniture» – vedi art. 32, comma 10»**
- 7) **Stipulazione del contratto** (entro 60 giorni o diversi termine previsto nel bando da quando aggiudicazione diviene definitiva, Se decorre tale termine, possibile recedere con atto notificato alla stazione appaltante, non spetta all'aggiudicatario alcun indennizzo ma rimborso delle spese contrattuali documentate)

- **LA DETERMINA A CONTRARRE (art. 32)**

Che cosa è?

È l'atto con il quale la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto (Precede quindi sempre l'avvio delle procedure di affidamento).

Costituisce il primo atto del procedimento ad evidenza pubblica, come tale regolato dalle norme di diritto pubblico, con il quale l'Amministrazione, tramite il Dirigente, manifesta la propria volontà negoziale.

*La determina a contrarre ha come unico destinatario l'organo rappresentativo, legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'Ente. È quindi un atto amministrativo di tipo programmatico **con efficacia meramente interna**, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico, **essendo priva sia di effetti all'esterno della stazione appaltante (tranne il caso di possibili danni a terzi per la scelta derivante dal tipo di affidamento individuato, es. trattativa anziché asta), sia di una valenza negoziale che configuri posizioni giuridiche tutelabili in capo a privati.***

*Si contrappone **al bando di gara** che è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna con il quale la stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di addvenire alla conclusione del contratto.*

DETERMINA A CONTRARRE

ECCEZIONE ALLA VALENZA MERAMENTE INTERNA:

*Nella procedura per gli affidamenti fino a 40 mila euro (art. 36, co 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad **affidamento diretto tramite determina a contrarre**, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti **(art. 32, co 2, dopo modifiche del decreto cd «correttivo»)***

- ***DECRETO O DETERMINA A CONTRARRE (art. 32)***

A cosa serve? (art. 32 co. 2, del Codice)

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando:

- 1. gli elementi essenziali del contratto*
- 2. i criteri di selezione degli operatori economici (80+83)*
- 3. i criteri di selezione delle offerte (95/96).*

- **DECRETO O DETERMINA A CONTRARRE**

Quali sono gli elementi essenziali della determina a contrarre?

(LG ANAC n. 4)

In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno:

- *l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,*
- *le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,*
- *l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,*
- *la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni,*
- *i criteri per la selezione degli operatori economici*
- *i criteri per la selezione delle offerte*
- *le principali condizioni contrattuali*

Può, inoltre, contenere l'indicazione del nominativo del RUP (tale indicazione è facoltativa, mentre è obbligatoria nel bando o lettera d'invito - cfr art. 32, co 2 del codice).

DECRETO O DETERMINA A CONTRARRE:

OBBLIGHI MOTIVAZIONALI in merito a:

- **mancata suddivisione in lotti** (art. 51)
- *utilizzo dei criteri di selezione attinenti al fatturato sopra 20 milioni* (art. 84, co 7)
- *utilizzo del criterio del minor prezzo – dopo DL SBLOCCANTIERI: in ordine all'utilizzo dell'OEPV per appalti sotto soglia* (art. 36, comma 9 bis)
- *utilizzo dell'appalto integrato nei casi in cui elemento tecnologico e innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto ad importo complessivo dei lavori* (art. 59, comma 1 bis) – cfr DL SBLOCCACANTIERI
- *eventuali deroghe a bandi tipo o linee guida* (art. 71, co 2)
- **beni culturali:**
 - ✓ *utilizzo dell'appalto integrato («di norma» su esecutivo)*
 - ✓ *possibilità di integrazione progettazione in corso d'opera*
 - ✓ *possibilità di affidamento congiunto lavori su beni culturali e lavori su altre categorie dovute a motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori*
- *applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 51 del Codice*

DECRETO O DETERMINA A CONTRARRE (art. 32)

Altri riferimenti normativi oltre Codice dei contratti pubblici

La determina a contrarre è un atto amministrativo e in quanto tale è assoggettata alla disciplina della legge generale sul procedimento n. 241/1990, più volte modificata od integrata.

La legge n. 241 contiene, al Capo IV-bis (articoli 21 bis e seguenti), una puntuale disciplina sull'efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo (nullità, annullabilità, annullamento di ufficio), nonché sulla revoca (art. 21 quinquies della legge n. 241).

EFFETTI INVALIDITÀ SU PROCEDURA DI GARA

La mancata adozione della determina contrarre, in quanto atto amministrativo, la sua nullità o la presenza di un vizio di legittimità che la renda annullabile, determinando un vizio dell'iter procedimentale che riguarda la formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico, si riflette su tutti gli atti del procedimento di gara compreso il provvedimento di aggiudicazione ed il successivo contratto, invalido per effetto di un vizio derivato (secondo alcuni, di annullabilità, secondo altri, di nullità o di inesistenza).

CLAUSOLE SOCIALI (art. 50)

Cosa sono, in generale, le «clausole sociali»? (art. 3, co1 lettera qqq) Codice)

disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie

Art. 50 del Codice

*Per affidamento di concessioni e di appalti di lavori e servizi, **diversi da quelli di natura intellettuale**, con particolare riguardo ai contratti ad **alta intensità di manodopera** - cioè i servizi nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto -*

*le stazioni appaltanti **INSERISCONO** (dopo decreto cd «correttivo: no facoltà, ma obbligo) nel bando, avviso o lettera di invito **specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato***

Linee guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” (Delibera numero 114 del 13 febbraio 2019)

1. *La disciplina recata dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera*
2. *Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale **anche in appalti non ad alta intensità di manodopera**, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale):*
 - *degli appalti di fornitura;*
 - *degli appalti di natura occasionale.*
3. ***Nella determina a contrarre** le stazioni appaltanti esplicitano i **presupposti per l’applicazione della clausola sociale**, nei casi in cui sussiste l’obbligo di previsione, ovvero motivano in ordine alla scelta effettuata negli altri casi.*
4. *Ai sensi dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, le clausole sociali possono essere previste anche negli **affidamenti sotto soglia**.*
5. *La disciplina delle clausole sociali è inoltre applicabile ai **settori speciali**, in considerazione del richiamo operato dall’articolo 114, comma 1, del Codice dei contratti pubblici alla disciplina contenuta negli articoli da 1 a 58*

Linee guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”
(Delibera numero 114 del 13 febbraio 2019)

Applicazione:

- *l'applicazione della clausola sociale **non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale** utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario*
- *Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, **la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta** nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione.*
- *la stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente allegghi all'offerta **un progetto di assorbimento**, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale*

Linee guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” (Delibera numero 114 del 13 febbraio 2019)

Conseguenze del mancato adempimento

- *La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale **inammissibile** nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara.*
- *L’esclusione, viceversa, non è fondata nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicarla **nei limiti di compatibilità** con la propria organizzazione d’impresa.*
- *L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione.*

Suddivisione in lotti (art. 51)

Al fine di favorire l'accesso delle **microimprese, piccole e medie imprese**, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in

- 1) Lotti funzionali** : quando la progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
- 2) Lotti prestazionali** : in conformità alle categorie o specializzazioni dell'appalto

Le novità introdotte dal Codice 50:

- Obbligo di motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti ;
- Obbligo di suddivisione in lotti adeguati a garantire effettiva possibilità di partecipazione delle MPMI;
- Divieto di suddivisione al fine di eludere l'applicazione del codice;
- Stazioni appaltanti possono limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente

(vedi **considerando 78 Direttiva 2014/24/EU** : suddivisione su **base quantitativa** e qualitativa, a scelta della stazione appaltante)

Suddivisione in lotti (art. 51)

IL RUP al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 51 del codice per la suddivisione dell'appalto in lotti, accerta e attesta:

1. l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2. la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

(art. 5, lett. m, Linee guida n. 3, aggiornate)

DEFINIZIONE DI «MPMI»

Art. 3 del Codice (richiama raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003):

- **Micro** : meno di 10 occupati e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- **Piccole**: meno di 50 occupati e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **Medie** : meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro.

**GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE!**